

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

del 9 aprile 2014 (Stato 9 settembre 2014)

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966¹
sulle epizootie;
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007²
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:*

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Scopo della presente ordinanza è di prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

² Essa disciplina l'importazione degli animali della specie suina e dei prodotti animali di questa specie provenienti da taluni Paesi membri dell'Unione europea (UE).

Art. 2 Importazione di suini vivi

¹ L'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di suini vivi provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE³.

³ All'importazione, i suini vivi di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale deve figurare la dicitura:

«Suini conformi all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (*).

(*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»

Art. 3 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini

L'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

RU 2014 927

¹ RS 916.40

² RS 916.443.10

³ Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, versione della GU L 95 del 29.3.2014, pag. 47.

Art. 4 Importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ L'importazione di carni suine fresche e di preparati e prodotti a base di carni suine ottenute da animali provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 9 paragrafi 2 e 3 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁴.

³ All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

Art. 5 Deroga all'importazione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine

¹ In deroga all'articolo 4, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini e di preparati e prodotti a base di carni suine provenienti dalle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁵.

² All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 1 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario richiesto per gli scambi in seno all'Unione europea, sul quale deve figurare la dicitura:

«Prodotti conformi alla decisione esecutiva 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*).

(*) GU L 95, 29.3.2014, p. 48.»

Art. 6 Importazione di sottoprodotti di origine animale della specie suina

¹ L'importazione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nei numeri 2 e 3 dell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all'articolo 8 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁶ e corredati del pertinente documento commerciale.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

Art. 7 Importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici

¹ L'importazione di suini selvatici vivi, di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nell'allegato è vietata.

² In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all'importazione di carni fresche di suini selvatici, di preparati di carni di suini selvatici e di prodotti a base di carni di suini selvatici provenienti dalle zone elencate nel numero 1 dell'allegato e conformi alle condizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 della decisione di esecuzione 2014/178/UE⁷.

³ All'importazione, i prodotti di cui al capoverso 2 devono essere contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non abbia forma ovale e che non possa essere confuso con altri marchi sanitari.

Art. 8 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza dell'USAV del 21 febbraio 2014⁸ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Lituania;
2. l'ordinanza dell'USAV del 26 febbraio 2014⁹ che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Polonia.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2014.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 2.

⁸ [RU 2014 537]

⁹ [RU 2014 569 735]

*Allegato*¹⁰
(art. 2 cpv. 1, 3, 4 cpv. 1 e 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2)

Stati membri e zone interessate

1 Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana

1.1 Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la regione (maakond) di Põlvamaa;
- la regione (maakond) di Valgamaa;
- la regione (maakond) di Võrumaa;
- il comune (vald) di Abja;
- il comune (vald) di Häädemeeste;
- il comune (vald) di Halliste;
- il comune (vald) di Karksi;
- il comune (vald) di Kõpu;
- il comune (vald) di Paikuse;
- il comune (vald) di Paistu;
- il comune (vald) di Saarde;
- il comune (vald) di Surju;
- il comune (vald) di Tahkuranna;
- il comune (vald) di Tarvastu.

1.2 Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Aizkraukles;
- il comune (novads) di Alojās;
- il comune (novads) di Alūksnes;
- il comune (novads) di Amatas;
- il comune (novads) di Apes;
- il comune (novads) di Baltinavas;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USAV dell'8 set. 2014, in vigore dal 9 set. 2014 (RU 2014 2859).

- il comune (novads) di Balvu;
- il comune (novads) di Cēsu;
- il comune (novads) di Gulbenes;
- il comune (novads) di Ikšķiles;
- il comune (novads) di Inčukalna;
- il comune (novads) di Jaunjelgavas;
- il comune (novads) di Jaunpiepalgas;
- il comune (novads) di Ķeguma;
- il comune (novads) di Kocēnu;
- il comune (novads) di Krimuldas;
- il comune (novads) di Lielvārdes;
- il comune (novads) di Līgatnes;
- il comune (novads) di Limbažu;
- il comune (novads) di Mālpils;
- il comune (novads) di Mazsalacas;
- il comune (novads) di Neretas;
- il comune (novads) di Ogres;
- il comune (novads) di Pārgaujas;
- il comune (novads) di Priekuļu;
- il comune (novads) di Raunas;
- il comune (novads) di Ropažu;
- il comune (novads) di Rugāju;
- il comune (novads) di Salacgrīvas;
- il comune (novads) di Sējas;
- il comune (novads) di Siguldas;
- il comune (novads) di Skrīveru;
- il comune (novads) di Smiltenes;
- il comune (novads) di Vecpiebalgas;
- il comune (novads) di Vecumnieku;
- il comune (novads) di Viesītes;
- il comune (novads) di Viļakas;
- la città (republika pilsēta) di Valmiera.

1.3 Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- il comune distrettuale di Biržai;
- il comune distrettuale di Jonava;
- il comune distrettuale di Kaišiadorys;
- il comune distrettuale di Kaunas;
- il comune distrettuale di Kedainiai;
- il comune distrettuale di Kupiškis;
- il comune distrettuale di Panevėžys;
- il comune distrettuale di Prienai;
- il comune di Birštonas;
- il comune di Kazlu Ruda;
- il comune di Marijampole;
- il comune di Kalvarija;
- il comune di Kaunas;
- il comune di Panevėžys.

1.4 Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Podlachia:

- la città di Suwałki;
- la città di Białystok;
- i comuni di Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki, Raczki nel distretto di Suwałki;
- i comuni di Krasnopol e Puńsk nel distretto di Sejny;
- i comuni di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nel distretto di Augustów;
- il distretto di Mońki;
- i comuni di Suchowola e Korycin nel distretto di Sokółka;
- i comuni di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobrzyniewo Duże nel distretto di Białystok;
- il distretto di Bielsk;
- il distretto di Hajnówka;
- i comuni di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nel distretto di Siemiatycze;

- il comune di Rutki nel distretto di Zambrow;
- i comuni di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nel distretto di Wysokie Mazowieckie.

2 Rischio riconducibile alla popolazione di suini selvatici infetta dal virus della peste suina africana

2.1 Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Aknīstes;
- il comune (novads) di Cesvaines;
- il comune (novads) di Ērgļu;
- il comune (novads) di Ilūkstes;
- la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils;
- il comune (novads) di Jēkabpils;
- il comune (novads) di Kokneses;
- il comune (novads) di Krustpils;
- il comune (novads) di Līvānu;
- il comune (novads) di Lubānas;
- il comune (novads) di Madonas;
- il comune (novads) di Pļaviņu;
- il comune (novads) di Salas;
- il comune (novads) di Varakļānu.

2.2 Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- la contea (apskritis) di Alytus;
- il comune distrettuale di Anykščiai;
- il comune distrettuale di Rokiškis;
- il comune distrettuale di Šalcininkai;
- il comune distrettuale di Širvintos;
- il comune distrettuale di Trakai;
- il comune distrettuale di Ukmerge;
- il comune distrettuale di Vilnius;

- il comune distrettuale di Elektrenai;
- il comune di Vilnius.

2.3 Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

Nel voivodato della Podlachia:

- i comuni di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nel distretto di Sejny;
- i comuni di Lipsk e Płaska nel distretto di Augustów;
- i comuni di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nel distretto di Białystok;
- i comuni di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nel distretto di Sokółka.

3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus

3.1 Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

3.2 Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Aglona;
- il comune (novads) di Beverīnas;
- il comune (novads) di Burtnieku;
- il comune (novads) di Ciblas;
- il comune (novads) di Dagdas;
- il comune (novads) di Daugavpils;
- il comune (novads) di Kārsavas;
- il comune (novads) di Krāslavas;
- il comune (novads) di Ludzas;
- il comune (novads) di Naukšēnu;
- il comune (novads) di Preiļi;
- il comune (novads) di Rēzeknes;

- il comune (novads) di Riebiņi;
- il comune (novads) di Rūjienas;
- il comune (novads) di Strenču;
- il comune (novads) di Valkas;
- il comune (novads) di Vārkavas;
- il comune (novads) di Viļānu;
- il comune (novads) di Zilupes;
- la città (republikas pilsēta) di Daugavpils;
- la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

3.3 Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- il comune distrettuale di Ignalina;
- il comune distrettuale di Moletai;
- il comune distrettuale di Švencionys;
- il comune distrettuale di Utena;
- il comune distrettuale di Zarasai;
- il comune di Visaginas.

